

D.P.R. 29 settembre 1973, [n. 600](#).

(Gazz. Uff. n. 268 del 16 ottobre 1973 S.O. n. 1)

Titolo IV

Art. 41-bis

(Accertamento parziale) [\(1\)](#) [\(6\)](#) [\(7\)](#) Testo
risultante dopo Le modifiche apportate dall'[art. 1](#), comma 17, Legge 13
dicembre 2010, n. 220

Versione: 8

Modificativo: 1, comma 17, legge 13 dicembre 2010, n. 220

Entrata in vigore:

1 gennaio 2011

1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'[art. 43](#), i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attività istruttorie di cui all'[articolo 32](#), primo comma, numeri da 1) a 4), nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'[art. 5](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli [articoli 36-bis](#) e [36-ter](#), possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'[art. 44](#). [\(2\)](#)

2. Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all'[art. 12](#) del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12. L'accertamento parziale avverrà utilizzando anche il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'[art. 11](#), comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'[art. 30](#), terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si

applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronее informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'[art. 4](#) del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'[art. 6](#) del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 maggio 1991, n. 154. [\(4\)\(3\) \(5\)](#)

Note:

- [\(1\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 1](#), D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, modificato dall'[art. 30](#), comma 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, [n. 154](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2](#), comma 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413.
- [\(2\)](#) Comma modificato dall'[art. 1, comma 405](#), lett. a), b) e c), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'[art. 1, comma 17, L. 13 dicembre 2010, n. 220](#), a decorrere dal 1° gennaio 2011.
- [\(3\)](#) Comma abrogato dall'[art. 62-quinquies](#), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, [n. 427](#).
- [\(4\)](#) Comma così modificato dall'[art. 11](#), comma 2, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, [n. 438](#).
- [\(5\)](#) Vedi, anche, l'[art. 11-ter](#) del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, gli [artt. 7, 8 e 9](#), L. 27 dicembre 2002, n. 289 e l'[art. 5-bis](#), D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, aggiunto dall'[art. 83](#), comma 18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
- [\(6\)](#) Per la sostituzione della firma autografa degli avvisi previsti dal presente articolo con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile della relativa adozione, vedi la lettera c) del punto 1, Prov. 2 novembre 2010.
- [\(7\)](#) Vedasi: - l'[art. 3](#), commi 4, 5 e 6, D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito dalla L. 12 novembre 1990, [n. 331](#), in vigore dal 20 settembre 1990, circa la notifica degli avvisi di accertamento parziale di cui al presente articolo e circa l'annullamento degli accertamenti stessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano in tutto o in parte infondati; - l'[art. 3](#), D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla L. 18 novembre 1991, [n. 363](#), circa l'accertamento parziale concernente i redditi dei fabbricati non dichiarati o parzialmente dichiarati; - l'[art. 30](#), L. 23 dicembre 1994, n. 724, circa l'accertamento nei confronti delle società non operative.